

ARPA VOLONTARIATO
Associazione fondata
dal Prof. Cesare Musatti e dal Dott. R. Reichmann
Via Fontana, 18 – 20122 Milano – Tel/Fax 02.55191221

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano
Registrato il 10.11.2012
Serie 3 N° 4052
Versati Euro
Di cui Imp. di Bollo

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "ARPA VOLONTARIATO ODV"

Il giorno 14 del mese di Novembre dell'anno 2020 (duemilaventi) alle ore 11:00 in Milano, via Fontana n. 18, si è riunita l'Assemblea degli associati della Associazione "ARPA VOLONTARIATO ODV", per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Parte ordinaria

- nomina Consiglio Direttivo;
- nomina Presidente dell'Associazione;

Parte straordinaria

- adozione nuovo testo di Statuto, ex D. Lgs. 117/2017.

Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Beffa Negrini Paola, la quale constata e fa constatare che:

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- sono presenti n. 9 Associati, sui 13 aventi diritto;
- oltre a sé, sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Vice Presidente, Dott. Claudio Robotti e Tesoriere, Sig.ra Angela Ogliari;

precisa, quindi che

- l'odierna assemblea si svolge nella forma di "teleconferenza", ancorché non prevista dal vigente statuto, per il perdurare dello Stato di emergenza per la diffusione dell'epidemia da Coronavirus;
- l'odierna assemblea deve intendersi convocata in forma ordinaria e straordinaria, per quanto di seguito precisato;
- il vigente Statuto – non distinguendo quanto a quorum costitutivi tra assemblea ordinaria e straordinaria – prevede la validità della stessa in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti;
- il medesimo Statuto prevede per le modifiche statutarie il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, nulla prevedendo in termini di quorum costitutivi;

dichiara – quindi – l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Angela Ogliari, che accetta e redige il presente verbale.

Onlus – Iscritta nel Registro Regionale (L.571-p.2280-sez.A)
C.F.97211480153

e-mail: segreteria@arpavolontariato.it
PEC: arpavolontariato.onlus@pec.it

IL FUNZIONARIO
Lucia Caviglia

ARPA VOLONTARIATO
Associazione fondata
dal Prof. Cesare Musatti e dal Dott. R. Reichmann
Via Fontana, 18 – 20122 Milano – Tel/Fax 02.55191221

Nomina Consiglio Direttivo

Vengono eletti unanimamente la Dott.ssa Paola Beffa Negrini come Presidente, il Dott. Claudio Robotti come Vice Presidente e la Sig.ra Angela Ogliari come Tesoriere.

Nomina Presidente dell'Associazione

Viene eletta la Dott.ssa Paola Beffa Negrini

Adozione nuovo testo di Statuto, ex D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente, quindi, illustra agli intervenuti la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo statuto, conforme alle modifiche normative di cui al D. Lgs. 117/2017.

Precisa che

- alla luce della Riforma del Terzo Settore, l'associazione ARPA Volontariato ha i requisiti e le caratteristiche per mantenere la propria natura di Organizzazione di Volontariato richiedendo l'iscrizione all'apposita sezione del RUNTS;
- si rende necessario procedere alle modifiche statutarie al fine di poter richiedere la suindicata iscrizione al RUNTS;
- stante la formulazione dello Statuto vigente, si ritiene di adottare un nuovo testo di Statuto, introducendo modifiche eccedenti le previsioni di cui all'articolo 101, comma 2 del D.Lgs 117/2017, con ricorso – pertanto – all'assemblea straordinaria.

Pone quindi in approvazione il nuovo testo di Statuto.

Dopo ampia discussione in merito, l'Assemblea, all'unanimità

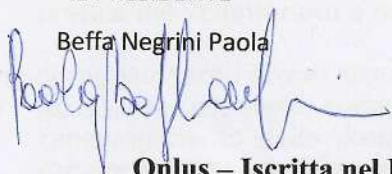
delibera

- di approvare il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, come presentato dal Presidente ed allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Presidente di compiere tutte le formalità inerenti e conseguenti;
- di dare atto che fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'odierna riunione alle ore 11:55.

IL PRESIDENTE

Beffa Negrini Paola



IL SEGRETARIO

Ogliari Angela



Onlus – Iscritta nel Registro Regionale (L.571-p.2280-sez.A)
C.F.97211480153

e-mail: segreteria@arpavolontariato.it
PEC: arpavolontariato.onlus@pec.it

STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione non riconosciuta, denominata ARPA Volontariato OdV, con sede nel Comune di Milano.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne:

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'Associazione potrà in concreto:

- Accogliere, assistere, curare persone con problemi psichici, con tutti i mezzi leciti utili al raggiungimento dello scopo ispirandosi al pensiero ed al fondatore di ARPA, il Prof. Cesare Musatti ed alle successive evoluzioni;
- Svolgere attività di ricerca nel campo della cura dei problemi psichici, organizzare corsi di formazione, stage, seminari e giornate di studio per operatori, promuovere e

supervisionare l'attività di studio, osservazione e monitoraggio di casi clinici e pubblicare i risultati;

- Valorizzare e sostenere la solidarietà tra le famiglie; promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio alle famiglie, in relazione ai loro compiti educativi

Per lo svolgimento della propria attività, l'organizzazione si avvale in modo prevalente dell'apporto di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può svolgere altresì attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, nei limiti ed alle condizioni di legge.

La loro individuazione è operata da parte dell'Organo Amministrativo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 5 (Ammissione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Tutti coloro che intendano aderire all'Associazione, devono presentare domanda al Consiglio Direttivo che delibera in merito all'ammissione. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa.

ART. 7 (Qualità di volontario)

Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (se obbligatorio per legge)
- Organo di revisione (se obbligatorio per legge)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ed in genere qualsiasi strumento idoneo a dimostrare l'avvenuto invio, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti⁴⁴, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;

C.F. 97211480153

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere di scioglimento e di messa in liquidazione, nonché per la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- fissa le norme per il funzionamento dell'associazione
- sottopone all'Assemblea il progetto di bilancio e di preventivo
- sottopone all'Assemblea il progetto di Bilancio Sociale, se dovuto;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di tre membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate – tra i propri associati – dalle Organizzazioni di Volontariato associate, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

C.F. 97211480153

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate relative ad attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

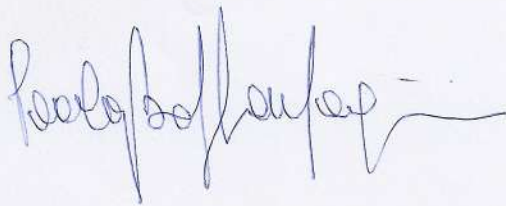
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

ARPA volontariato
Organizzazione di Volontariato
Via Fontana 18 – 20122
MILANO

C.F. 97211480153

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Soffici", followed by a horizontal flourish.A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Angelo D'Amico", written in a cursive style.